

SEZIONE I - INFORMAZIONI CHIAVE PER L'ADERENTE

(in vigore dal 29/03/2019)

Il presente documento ha lo scopo di presentarti le principali caratteristiche di PRIAMO e facilitarti il confronto tra PRIAMO e le altre forme pensionistiche complementari.

PRESENTAZIONE DI PRIAMO

PRIAMO è un **fondo pensione negoziale** istituito sulla base di accordi collettivi riportati nell'**Allegato** alle presenti Informazioni chiave per l'aderente, che ne costituisce parte integrante.

PRIAMO è finalizzato all'erogazione di trattamenti pensionistici complementari del sistema previdenziale obbligatorio, ai sensi del d.lgs. 5 dicembre 2005, n. 252.

PRIAMO opera in regime di contribuzione definita: l'entità della prestazione pensionistica è determinata in funzione della contribuzione versata e dei rendimenti della gestione. La gestione delle risorse è svolta nel tuo esclusivo interesse e secondo le indicazioni di investimento che tu stesso fornirai scegliendo tra le proposte offerte.

Possono aderire a **PRIAMO** tutti i lavoratori dipendenti appartenenti ai settori il cui rapporto di lavoro è disciplinato dagli accordi collettivi di istituzione del fondo. Le principali informazioni sulla fonte istitutiva e sulle condizioni di partecipazione sono riportate nell'**Allegato**.

La partecipazione a **PRIAMO** ti consente di beneficiare di un **trattamento fiscale di favore** sui contributi versati, sui rendimenti conseguiti e sulle prestazioni percepite.

INFORMAZIONI PRATICHE

- Sito internet del fondo: www.fondopriamo.it
- Indirizzo e-mail: info@fondopriamo.it
- Telefono: 06/360.046.45
- Fax: 06/360.047.09
- Sede legale: Via Marcantonio Colonna, 7 – 00192 – Roma (RM)

Sul sito web del fondo sono disponibili lo **Statuto** e la **Nota informativa**, documenti che contengono le informazioni di maggiore dettaglio sulle caratteristiche del fondo. Sono inoltre disponibili il **Documento sul regime fiscale**, il **Documento sulle anticipazioni**, il **Documento sulle rendite** e ogni altro documento e/o informazioni di carattere generale utile all'iscritto.

LA CONTRIBUZIONE

L'adesione a PRIAMO dà diritto a un contributo al fondo pensione da parte del tuo datore di lavoro.

La misura, la decorrenza e la periodicità della contribuzione sono fissate dagli accordi collettivi che prevedono l'adesione a PRIAMO. Per conoscere la misura e la periodicità della contribuzione previste in relazione al tuo rapporto di lavoro, consulta l'**Allegato** sopra citato. Hai tuttavia la possibilità di determinare la contribuzione anche in misura superiore.

Il contributo del datore di lavoro spetta unicamente nel caso in cui versi al fondo almeno il contributo minimo a tuo carico.

LA PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE

Dal momento del pensionamento e per tutta la durata della vita ti verrà erogata una **rendita**, calcolata in base al capitale che avrai accumulato e alla tua età a quel momento.

Al momento dell'adesione ti è consegnato il documento "**La mia pensione complementare**", **versione standardizzata**, utile per avere un'idea di come la rendita può variare al variare, ad esempio, della contribuzione, delle scelte di investimento e dei costi.

Le tipologie di rendita e le relative condizioni che PRIAMO ti propone sono riportate nel **Documento sulle rendite**, disponibile sul sito web del fondo.

Al momento del pensionamento, potrai scegliere di percepire un **capitale** fino a un importo pari al 50% di quanto hai accumulato. Se sei iscritto a un fondo di previdenza complementare da prima del 29 aprile 1993, oppure quando il

calcolo della tua rendita vitalizia risulta di ammontare molto contenuto, puoi richiedere l'intero importo della prestazione in forma di capitale.

In qualsiasi momento puoi richiedere **un'anticipazione**, fino al 75% di quanto hai maturato, per far fronte a spese sanitarie di particolare gravità, che possono riguardare anche il coniuge e i figli. Devi invece aspettare almeno otto anni per poter richiedere un'anticipazione, fino al 75% di quanto hai maturato, per l'acquisto della prima casa di abitazione, per te o per i tuoi figli, o per le spese di ristrutturazione della prima casa, oppure un'anticipazione, fino al 30%, per altre esigenze di carattere personale.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle anticipazioni della posizione individuale nel **Documento sulle anticipazioni**, disponibile sul sito web del fondo.

Trascorsi due anni dall'adesione a PRIAMO puoi richiedere di **trasferire** la tua posizione individuale in un'altra forma pensionistica complementare. Prima di questo termine, il trasferimento è possibile solo in caso di perdita dei requisiti di partecipazione al fondo. In quest'ultimo caso, ti è consentito di **riscattare**, in tutto o in parte, la posizione maturata a quel momento, indipendentemente dagli anni che ancora mancano al raggiungimento della pensione.

A partire dal 1 gennaio 2018 è possibile usufruire di una modalità di erogazione sotto forma di "Rendita Integrativa Temporanea Anticipata" cosiddetta RITA, per il sostegno finanziario agli associati prossimi alla pensione di vecchiaia, o dei lavoratori che risultino inoccupati, e in possesso dei requisiti previsti dalla legge. Per gli approfondimenti, puoi fare riferimento al relativo documento informativo.

Puoi trovare maggiori informazioni sulle condizioni di **Partecipazione**, nonché sulla **Contribuzione** e sulle **Prestazioni pensionistiche complementari** nella Nota informativa e nello Statuto, disponibili sul sito web del fondo.

PROPOSTE DI INVESTIMENTO

PRIAMO è strutturato secondo una gestione "Multicomparto" basata su tre comparti differenziati di investimento, ciascuno dei quali caratterizzato da una propria combinazione di rischio/rendimento.

I tre comparti che consentono all'aderente una adeguata e chiara possibilità di scelta sono:

- il Comparto Garantito "Protezione"
- il Comparto Bilanciato "Prudenza"
- il Comparto Bilanciato "Sviluppo".

I flussi di TFR conferiti tacitamente, come pure la destinazione iniziale del contributo contrattuale, sono destinati al comparto **Garantito "Protezione"**. A seguito di tale conferimento è riconosciuta la facoltà di trasferire la posizione individuale ad altro comparto a prescindere dal periodo minimo di permanenza.

Per gli aderenti già iscritti al Fondo in data antecedente al 01/07/2018, il contributo contrattuale sarà destinato al comparto d'investimento già scelto dall'aderente per il conferimento dei contributi paritetici.

In caso di "Rendita integrativa temporanea anticipata" (RITA), la porzione della posizione individuale di cui si chiede il frazionamento verrà fatta confluire nel comparto Garantito "Protezione", salvo diversa scelta da parte tua. Potrai sempre modificare la scelta effettuata, nel rispetto del periodo minimo di permanenza.

In caso di adesione esplicita, se il lavoratore non sceglie alcun comparto di investimento, i contributi sono destinati al comparto "Bilanciato Prudenza".

L'aderente ha la facoltà di ripartire la propria contribuzione anche tra più comparti secondo quanto previsto dal modulo di adesione. In questo caso il profilo di rischio rendimento complessivo per l'aderente è funzione del profilo di rischio e di rendimento di ciascuno dei comparti oltre che della quantità di contributi versati a ciascun comparto. Nella scelta di investimento vanno considerati i diversi livelli di costo dei comparti e la loro incidenza sul rendimento netto riconosciuto all'aderente. E' data facoltà all'aderente di trasferire la posizione individuale modificando la scelta originaria trascorsi non meno di 12 mesi di permanenza.

Prima di scegliere è importante che tu faccia le opportune valutazioni sulla tua situazione lavorativa, sul patrimonio personale, sull'orizzonte temporale di partecipazione e sulle aspettative pensionistiche. A tal fine ti verranno poste alcune domande in fase di adesione al fondo pensione.

È importante che tu conosca le caratteristiche dell'opzione di investimento che scegli perché a questa sono associati uno specifico orizzonte temporale e una propria combinazione di rischio e rendimento. Tieni presente che i rendimenti sono soggetti a oscillazioni e che i rendimenti realizzati nel passato NON sono necessariamente indicativi dei rendimenti futuri. E' pertanto necessario valutare i risultati in un'ottica di lungo periodo.


Se scegli un'opzione di investimento azionaria, puoi aspettarti rendimenti potenzialmente elevati nel lungo periodo, ma anche ampie oscillazione del valore dell'investimento nei singoli anni (il che vuol dire che il rendimento può assumere valori molto alti, ma anche bassi o negativi).

Se scegli invece un'opzione di investimento obbligazionaria, puoi aspettarti una variabilità limitata nei singoli anni, ma anche rendimenti più contenuti nel lungo periodo.

Tieni tuttavia presente che anche le linee più prudenti non garantiscono un investimento privo di rischi.

Puoi trovare maggiori informazioni sulla politica di investimento di ciascun comparto nella **Nota informativa**, disponibile sul sito web del fondo.

COMPARTO GARANTITO “PROTEZIONE”



Caratteristiche della garanzia:

A partire dal 3 luglio 2017 e per tutta la durata della convenzione (5 anni potenzialmente rinnovabili), la garanzia è pari al maggior importo fra:

il capitale versato al netto della fiscalità e dei costi a carico dell'aderente, costituito dai versamenti periodici, da eventuali trasferimenti e reintegri di anticipazioni e al netto di eventuali anticipazioni e smobilizzi;

il capitale valorizzato considerando il valore quota nell'ultimo giorno di calendario del mese in cui si è verificato uno degli eventi garantiti e di seguito specificati.

La garanzia opera esclusivamente per i seguenti eventi:

esercizio del diritto alla prestazione pensionistica;

riscatto per decesso;

riscatto per invalidità permanente che comporti la riduzione della capacità di lavoro a meno di un terzo;

riscatto per inoccupazione per un periodo superiore a 48 mesi.

Il Capitale Minimo Garantito non è intaccato dalle commissioni da corrispondere nonché dagli oneri di negoziazione finanziaria.


La garanzia opera inoltre, con riferimento all'intero patrimonio in gestione, alla scadenza della Convenzione.

Data di avvio dell'operatività del comparto: Luglio 2007

Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 361.423.838,77


Rendimento netto del 2018: -1,22%

Rendimento medio annuo composto




Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark

Composizione del portafoglio al 31.12.2018



COMPARTO BILANCIATO "PRUDENZA"




Data di avvio dell'operatività del comparto: Dicembre 2009

Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 63.534.508,25


Rendimento netto del 2018: -3,02%

Rendimento medio annuo composto




Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell'andamento del benchmark

Composizione del portafoglio al 31.12.2018




COMPARTO BILANCIATO “SVILUPPO”




Data di avvio dell’operatività del comparto: Gennaio 2005
Patrimonio netto al 31.12.2018 (in euro): 1.141.579.783,37
Rendimento netto del 2018: -4,76%

Rendimento medio annuo composto



Il rendimento riflette gli oneri gravanti sul patrimonio del Comparto e non contabilizzati nell’andamento del benchmark

Composizione del portafoglio al 31.12.2018



SCHEDA DEI COSTI

(in vigore dal 29/03/2019)

La presente Scheda riporta informazioni sui costi che gravano, direttamente o indirettamente, sull'aderente a PRIAMO nella fase di accumulo della prestazione previdenziale.

La presenza di costi comporta una **diminuzione della posizione individuale e quindi della prestazione pensionistica**. Pertanto, prima di aderire a PRIAMO, è importante **confrontare** i costi del fondo con quelli previsti dalle altre forme pensionistiche.

Tipologia di costo	Importo e caratteristiche
Spese di adesione "una tantum"	5,16 € a carico dell'aderente da versare in unica soluzione all'atto dell'adesione e 5,16 € a carico dell'azienda (1).
Spese da sostenere durante la fase di accumulo:	
Direttamente a carico dell'aderente	21,00 € quota annuale associativa ¹ , prelevate annualmente dalla posizione individuale con imputazione mensile di 1,75 € per dodici mensilità.
Indirettamente a carico dell'aderente:	
Garantito Protezione	0,22%, calcolato su base annua sul patrimonio del comparto. E' inoltre prevista una commissione amministrativa pari a 0,02%.
Bilanciato Prudenza	0,11%, calcolato su base annua sul patrimonio del comparto. E' inoltre prevista una commissione amministrativa pari a 0,02%.
Bilanciato Sviluppo	0,16%, calcolato su base annua sul patrimonio del comparto. E' inoltre prevista una commissione amministrativa pari a 0,02%.
Per tutti i comparti	Banca Depositaria: 0,02% del patrimonio annuo calcolato sul patrimonio di ogni comparto.
Spese per l'esercizio di prerogative individuali (prelevate dalla posizione individuale al momento dell'operazione)	
Anticipazione	Attualmente non previste
Trasferimento in uscita	Contributo "una tantum" di 50,00 €
Riscatto/Prestazione previdenziale	Contributo "una tantum" di 20,00 €
Riallocazione della posizione individuale	Attualmente non previste
Riallocazione del flusso contributivo	Attualmente non previste
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)	4,00 € per ogni rata a titolo di spesa amministrativa

Nota bene: il Fondo non ha scopo di lucro. Gli oneri che gravano sull'associato durante la fase di accumulo riguardano esclusivamente le sole spese effettivamente sostenute dal Fondo.

I costi indicati nella tabella sono quelli effettivamente sostenuti dall'associato. Per maggiori informazioni si veda "caratteristiche della forma pensionistica complementare".

Ogni onere relativo alla gestione delle risorse finanziarie è addebitato sul comparto di pertinenza in funzione delle specifiche tipologie di costo.

Le spese amministrative sono ripartite proporzionalmente su ogni comparto in funzione del numero degli aderenti. Ogni aderente sostiene le medesime spese amministrative a prescindere dal comparto/i prescelto/i.

(1) Per gli aderenti contrattuali non sono applicati costi di iscrizione.

¹ Nel caso di accertati mancati versamenti, per un periodo superiore a 6 mesi nell'arco di un esercizio finanziario, la quota associativa verrà recuperata dal montante della relativa posizione individuale dell'aderente.

L'INDICATORE SINTETICO DEI COSTI (ISC)

Al fine di fornire un'indicazione sintetica dell'onerosità dei comparti di PRIAMO, è riportato per ciascun comparto l'ISC (Indicatore sintetico dei costi), che esprime il costo annuo, in percentuale della posizione individuale maturata, stimato facendo riferimento a un aderente-tipo che versa un contributo annuo di 2.500 euro e ipotizzando un tasso di rendimento annuo del 4%.

L'ISC viene calcolato da tutti i fondi pensione utilizzando la stessa metodologia stabilita dalla COVIP.

Indicatore sintetico dei costi

	2 anni	5 anni	10 anni	35 anni
Garantito Protezione	1,58%	0,69%	0,46%	0,31%
Bilanciato Prudenza	1,48%	0,60%	0,36%	0,22%
Bilanciato Sviluppo	1,52%	0,64%	0,40%	0,26%


ATTENZIONE: Per condizioni differenti rispetto a quelle considerate, ovvero nei casi in cui non si verificano le ipotesi previste, tale indicatore ha una valenza meramente orientativa.

E' importante prestare attenzione all'indicatore sintetico dei costi che caratterizza ciascun comparto. Un ISC del 2% invece che dell'1% può ridurre il capitale accumulato dopo 35 anni di partecipazione al piano pensionistico di circa il 18% (ad esempio, lo riduce da 100.000 euro a 82.000 €)

Per consentirti di comprendere l'onerosità dei comparti, nel grafico seguente l'ISC di ciascun comparto di PRIAMO è confrontato con l'ISC medio dei comparti della medesima categoria offerti dalle altre forme pensionistiche complementari. I valori degli ISC medi di settore sono rilevati dalla COVIP con riferimento alla fine di ciascun anno solare.

L'onerosità di PRIAMO è evidenziata con un punto; i trattini indicano i valori medi, rispettivamente, dei fondi pensione negoziali (FPN), dei fondi pensione aperti (FPA) e dei piani individuali pensionistici di tipo assicurativo (PIP). Il grafico indica l'ISC minimo e massimo dei comparti dei FPN, dei FPA e dei PIP complessivamente considerati e appartenenti alla stessa categoria di investimento. Il confronto prende a riferimento i valori dell'ISC riferiti a un periodo di permanenza nella forma pensionistica di 10 anni.

Onerosità di F. P. PRIAMO rispetto alle altre forme pensionistiche (periodo di permanenza 10 anni)



	Comparti Garantiti	Comparti Obbligazionari	Comparti Bilanciati
ISC min	0,29	0,18	0,21
● ISC PRIAMO	0,46	0,36	0,40
— ISC medio FPN	0,46	0,36	0,35
— ISC medio FPA	1,22	1,12	1,47
◆ ISC medio PIP	1,88	1,91	2,24
ISC max	2,58	2,81	3,11

Gli ISC dei fondi pensione negoziali, dei fondi pensione aperti e dei PIP e i valori degli ISC medi, minimi e massimi sono pubblicati sul sito *web* della COVIP (www.covip.it).

ALLEGATO ALLE “INFORMAZIONI CHIAVE PER L’ADERENTE” DEL FONDO PENSIONE PRIAMO

Il presente Allegato è parte integrante delle ‘Informazioni chiave per l’aderente di PRIAMO e indica la fonte istitutiva del fondo, i destinatari, i livelli e le modalità di contribuzione.

Fonte istitutiva:

PRIAMO è istituito in attuazione dell'accordo sottoscritto in data 23 aprile 1998 tra ASSTRA (già FEDERTRASPORTI, FENIT) ed ANAV (già ANAC) e FILT-CGIL, FIT-CISL e UILTRASPORTI e successive modifiche e/o integrazioni.

Il Fondo Priamo è altresì designato quale Fondo negoziale di riferimento per i lavoratori cui si applica il CCNL dei settori della logistica, trasporto merci (CCNL 29.01.2005); agenzia marittime e raccomandatarie e mediatori marittimi (CCNL 22.04.2004); autoscuole e studi di consulenza automobilistica (CCNL 01.02.2001); porti (CCNL 26.07.2005); guardie ai fuochi (accordo OO. SS lavoratori – ANGAF del 11.06.2007); lavoratori del FASC; addetti con contratti collettivi affini intesi quelli operanti nel settore funerario che abbiano sottoscritto specifici accordi di adesione.

Il Fondo costituisce, altresì, strumento di attuazione per l’adesione contrattuale e la contribuzione contrattuale previste dall’art. 38 comma a) del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/Tpl), sottoscritto il 28 novembre 2015, nonché dall’art. 66, comma 1, lettera d) del CCNL noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate, sottoscritto in data 26 luglio 2018.

Destinatari:

- Lavoratori dipendenti del settore del servizio di trasporto pubblico il cui rapporto di lavoro è disciplinato dal CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/Tpl) e dei settori affini elencati nella tabella in allegato allo Statuto.
- Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL per gli addetti agli impianti di trasporto a fune.
- Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL di aziende esercenti noleggio di autobus con conducente.
- Lavoratori dipendenti delle organizzazioni firmatarie del CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/Tpl) a seguito di appositi accordi.
- Lavoratori dipendenti cui si applicano i CCNL del personale marittimo e del personale amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA secondo le norme dei rispettivi accordi, sottoscritte dalle OO.SS. dei lavoratori e dalle Organizzazioni imprenditoriali del settore.
- Lavoratori dipendenti di imprese del settore del Trasporto pubblico locale affidatarie di servizi di attività complementari e/o ausiliarie del ciclo produttivo per i quali sussistano appositi accordi in sede aziendale.
- Soggetti fiscalmente a carico dei destinatari del Fondo, precedentemente elencati. Tali soggetti, possono avere posizione autonoma, così come determinato dallo Statuto Art. 5, comma 7.
- Lavoratori cui si applica il CCNL dei settori della logistica, trasporto merci (CCNL 29.01.2005); agenzia marittime e raccomandatarie e mediatori marittimi (CCNL 22.04.2004); autoscuole e studi di consulenza automobilistica (CCNL 01.02.2001); porti (CCNL 26.07.2005); guardie ai fuochi (accordo OO. SS lavoratori – ANGAF del 11.06.2007); lavoratori del FASC; addetti con contratti collettivi affini intesi quelli operanti nel settore funerario che abbiano sottoscritto specifici accordi di adesione.
- Lavoratori ai quali si applichi il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/Tpl) per effetto del versamento a Priamo del contributo previsto.
- Lavoratori ai quali si applichi il CCNL noleggio autobus con conducente e le relative attività correlate, per effetto del versamento a Priamo del contributo ivi previsto.

Contribuzione:

La contribuzione al Fondo può essere attuata mediante il versamento di contributi a carico del lavoratore, del datore di lavoro e attraverso il conferimento del TFR maturando ovvero mediante il solo conferimento del TFR maturando, eventualmente anche con modalità tacita.

Per gli associati con la modalità di cui all'art. 5 comma 13 dello Statuto, la contribuzione avviene secondo quanto previsto dalle disposizioni contrattuali di riferimento e non può essere né revocata né sospesa e non è trasferibile ad altre forme pensionistiche complementari. Tali associati sono liberi di attivare, in aggiunta alla citata contribuzione contrattuale, la quota maturanda di TFR nonché le quote ordinarie di contribuzione a carico proprio e del datore di lavoro previste dalle Fonti istitutive, tramite sottoscrizione dell'apposita modulistica.

Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/Tpl).

	Quota TFR	Contributo (1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (2)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 (3) Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995:		2%	2%	
<ul style="list-style-type: none"> • Inferiore a 18 anni • Superiore a 18 anni 	33%			
	29%			

(1) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR).

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.

(3) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, trattamento distinto della retribuzione (TDR), indennità di mensa.

Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all'intero flusso di TFR.

A decorrere da gennaio 2017, è, inoltre, previsto un contributo annuo lordo pari a 90 € annui (dei cui 81,60 destinati a Priamo), per tutti i lavoratori del settore cui si applica il CCNL Autoferrotranvieri Internavigatori (Mobilità/Tpl), secondo le previsioni dell'Accordo Nazionale 28 novembre 2015.

La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL per gli addetti per gli impianti di trasporto a fune.

	Quota TFR	Contributo (1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (2)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1,5%	2,0%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 - (3) Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995:		1,5%	2,0%	
<ul style="list-style-type: none"> • Inferiore a 18 anni • Superiore a 18 anni 	33%			
	25%			

(1) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all'intero flusso di TFR.

La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL dipendenti da imprese attività esercenti attività di noleggio autobus con conducente.

	Quota TFR	Contributo (1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (2)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 (3)	29%	1%	1%	

1) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, un aumento periodico di anzianità, E.D.R, sia per quanto attiene al contributo del lavoratore e del datore sia per il TFR

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all'intero flusso di TFR.

A decorrere dal 1 agosto 2018, è previsto un contributo mensile a carico dell'azienda, di € 6,80, al netto del contributo di solidarietà, per 12 mensilità annue, per ogni lavoratore a tempo indeterminato, compresi gli apprendisti. La somma non è revocabile né sospensibile per tutto il periodo in cui il lavoratore sia dipendente delle aziende che rientrano nel campo di applicazione del presente CCNL. Per il personale impiegato con contratto a tempo parziale di tipo verticale l'importo sarà riproporzionato in rapporto alla durata dei periodi di servizio effettivamente resi.

Per tutti i lavoratori non iscritti al Fondo Priamo alla data del 30.06.2018, il versamento della somma comporta l'adesione contrattuale al Fondo medesimo senza ulteriori obblighi contributivi a loro carico o a carico delle aziende.

Per i lavoratori già iscritti al Fondo Priamo in data 01.07.2018, e per quelli che aderiranno successivamente a tale data, la somma è aggiuntiva rispetto ai contributi paritetici già versati dai lavoratori e dalle aziende e verrà destinata al Comparto al quale il lavoratore aveva deciso di conferire i contributi paritetici del CCN.

La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria ANAV (v.a. 2) per effetto di apposito accordo stipulato in data 23/04/2007.

	Quota TFR	Contributo (1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (2)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995:		2%	2%	
<ul style="list-style-type: none"> • Inferiore a 18 anni • Superiore a 18 anni 	33%			
	29%			

(1) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità, terzo elemento, superminimo

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.

La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria ASSTRA (v.a. 2) Associazione Trasporti, per effetto di apposito accordo stipulato in data 05/03/2010.

	Quota TFR	Contributo (1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (2)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 (3)	5%	2%	2%	

1) In percentuale delle seguenti voci retributive: retribuzione tabellare, indennità di contingenza, scatti di anzianità.

2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore della propria contribuzione.

(3) E' data facoltà al dipendente di conferire l'intero importo del TFR.

La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione può essere successivamente variata.

Lavoratori dipendenti cui si applica il CCNL del personale marittimo e amministrativo delle società aderenti a CONFITARMA, ASSORIMORCHIATORI, FEDERIMORCHIATORI e FEDARLINEA per effetto dell'accordo nazionale del 30.05.2007 e successiva modificazione 03.02.2009.

	Quota TFR (1)	Contributo (2)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 (3)	33%	1%	1,5%	

(1) TFR: le percentuali vanno applicate sugli elementi della retribuzione utili ai fini del calcolo del TFR. Il 100% corrisponde alla integrale posta del TFR annuo (6,91% della retribuzione annua di riferimento), il 33% corrisponde al 2,28% della retribuzione annua di riferimento.

(2) CONTRIBUTO: la percentuale è calcolata sulla retribuzione annua riferita al minimo contrattuale conglobato (paga base + contingenza + EDR) e degli eventuali scatti di anzianità, per 14 mensilità.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota pari all'intero flusso di TFR

La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria UILTRASPORTI (v.a. 2) per effetto di apposito accordo stipulato in data 06/06/2007.

	Quota TFR (1)	Contributo (2)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993	33%	1%	1,5%	

(1) TFR: è ammessa l'adesione anche con il solo conferimento del TFR nella misura del 100%. Per coloro che fossero già occupati al 28/04/1993 è consentito il conferimento del solo 50% del TFR.

(2) CONTRIBUZIONE: la percentuale va applicata alla intera retribuzione individuale per 14 mensilità.

La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria FIT-CISL (v.a. 2) per effetto di apposito accordo stipulato in data 14/12/2006.

	Quota TFR (1)	Contributo (2)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995:		2%	2%	
<ul style="list-style-type: none"> • Inferiore a 18 anni • Superiore a 18 anni 	33%			
	29%			

(1) TFR: è ammessa l'adesione anche con il solo conferimento del TFR nella misura del 100%. Per coloro che fossero già occupati al 28/04/1993 è consentito il conferimento del solo TFR nella misura minima del 33% se con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria inferiore a 18 anni alla data del 31.12.1995, del 29% se superiore.

(2) CONTRIBUZIONE: la percentuale va applicata sulla retribuzione individuale per 14 mensilità riferita ai seguenti istituti: paga base, ad personam, indennità di presenza.

La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata.

Lavoratori dipendenti della Organizzazione firmataria FIT-CGIL per effetto di apposito accordo stipulato in data 26/07/2016.

	Quota TFR (1)	Contributo (2)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	2%	2%	I contributi sono versati con periodicità mensile a decorrere dalla data di sottoscrizione della domanda di adesione
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 Con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria al 31.12.1995:		2%	2%	
<ul style="list-style-type: none"> • Inferiore a 18 anni • Superiore a 18 anni 	33%			
	29%			

(1) TFR: è ammessa l'adesione anche con il solo conferimento del TFR nella misura del 100%. Per coloro che fossero già occupati al 28/04/1993 è consentito il conferimento del solo TFR nella misura minima del 33% se con anzianità contributiva alla previdenza obbligatoria inferiore a 18 anni alla data del 31.12.1995, del 29% se superiore.

(2) CONTRIBUZIONE: la percentuale va applicata sulla retribuzione individuale per 14 mensilità riferita ai seguenti istituti: paga base, ad personam, indennità di presenza.

La misura di contribuzione individuale è scelta dall'aderente al momento dell'adesione e può essere successivamente variata

Contribuzione CCNL logistica, trasporto merci e spedizione iscritti al Fasc

	Quota TFR	Contributo (1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (2)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	0%	I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 (3)	1%	1%	0%	

(1) In percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (per i dipendenti con anzianità fino al 30.9.81), eventuale indennità di mensa e indennità di funzione per i quadri.

(2) Misura minima prevista. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore. Il contributo aziendale non è dovuto per i lavoratori dipendenti da imprese tenute al versamento obbligatorio presso il Fasc.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.

Contribuzione CCNL logistica, trasporto merci e spedizione non iscritti al Fasc

	Quota TFR	Contributo (1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (2)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 (3)	1%	1%	1%	

(1) In percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare conglobato, scatti di anzianità, superminimi, eventuale terzo elemento (per i dipendenti con anzianità fino al 30.9.81), eventuale indennità di mensa e indennità di funzione per i quadri.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.

Contribuzione CCNL autoscuole e studi di consulenza automobilistica

	Quota TFR	Contributo (1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (2)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1,5%	I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 (3)	50%	1%	1,5%	

(1) In percentuale della retribuzione mensile composta da minimo tabellare, ex indennità di contingenza, scatti di anzianità, superminimi, indennità di funzione per i quadri.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso

Contribuzione CCNL agenzie marittime

	Quota TFR	Contributo (1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (2)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 (3)	1%	1%	1%	

(1) In percentuale della retribuzione mensile utile ai fini del computo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro a decorrere dall'1 aprile 2008. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore nel rispetto di percentuali (0,5%; 1%; 1,5% e seguenti) calcolate sempre sulla retribuzione mensile utile ai fini del TFR.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso

Contribuzione CCNL porti

	Quota TFR	Contributo (1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (2)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 (3)	1%	1%	1%	

(1) In percentuale della retribuzione mensile valida ai fini del calcolo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso.

Contribuzione CCNL guardie ai fuochi

	Quota TFR	Contributo (1)		Decorrenza e periodicità
		Lavoratore (2)	Datore di lavoro	
Lavoratori occupati dopo il 28.04.1993	100%	1%	1%	I contributi sono versati con periodicità mensile
Lavoratori già occupati al 28.04.1993 (3)	1%	1%	1%	

(1) In percentuale della retribuzione mensile utile ai fini del computo del TFR.

(2) Misura minima per avere diritto al contributo del datore di lavoro. Il lavoratore può fissare liberamente una misura maggiore.

(3) Il lavoratore può scegliere di versare una quota superiore, pari all'intero flusso